

Direzione Regionale del Veneto
Ufficio Fiscalità generale

Venezia, 27 FEB 2006

U.N.E.P. TRIBUNALE VERONA
VIA DELLO ZAPPATORE 1
37121 VERONA (VR)

Prot. n. 907-4109/2006

OGGETTO: Interpello 907-670/2005-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
U.N.E.P. TRIBUNALE VERONA
Codice Fiscale 80010720235
Istanza presentata il 19/12/2005

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ufficiale giudiziario dirigente dell'UNEP di Verona chiede chiarimenti in merito all'imposta di registro sui verbali di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 494 c.p.c. e gli atti di offerta reale ex articoli 1206 e seguenti c.c.

In particolare, per i verbali di pagamento, stante la difformità di applicazione tra i vari uffici, chiede se vada applicata l'imposta proporzionale pari al 3% dell'importo di pagamento ovvero l'imposta fissa, a prescindere dal valore dell'atto.

Per l'offerta reale, si chiede se vada registrata solo quella accettata dal creditore, pagando la relativa imposta, o anche il verbale di deposito presso un istituto di credito delle somme non accettate.

Si chiede, inoltre, se vada applicata l'imposta di bollo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Da una sommaria ricerca presso gli uffici UNEP sparsi per l'Italia, sembra che l'interpretazione maggioritaria propenda per l'imposta fissa e per la tassazione della sola offerta reale accettata. Nulla è emerso circa l'applicazione dell'imposta di bollo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il parere che si fornisce non è produttivo degli effetti propri dell'interpello, di cui agli articoli 11 della legge 27.07.2000 n. 212 e 5 del D.M. 26.04.2001 n. 209, in quanto l'istanza rientra nell'ordinaria attività di consulenza, svolta nei tempi e nei modi dettati dalla cir. Min. Fin. n. 18.05.2000 n. 99/E.

In base all'articolo 494 c.p.c., "il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. ...".

L'Ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore. Inserisce altresì l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista dal secondo comma dell'articolo 494 c.p.c.

Il verbale è un atto proprio dell'ufficiale giudiziario, alla cui redazione non intervengono né il creditore né il debitore, e, pertanto, non ha né contenuto obbligatorio tra le parti né specificamente liberatorio.

Di conseguenza, lo stesso non rientra tra le ipotesi di cui all'articolo 6 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 né tra gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale di cui all'articolo 9 della medesima Tariffa.

Infatti, la quietanza, a prova della liberazione del debitore, consiste in un documento rilasciato dal creditore e, inoltre, il versamento delle somme è specificamente finalizzato, più che ad estinguere il debito, ad evitare il pignoramento, posto che il

debitore può riservarsi la ripetizione della somma versata.

Essendo, peraltro, il verbale soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 157 delle disp. att. c.p.c., si ritiene rientri tra gli "atti pubblici e scritture private autenticate ... non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ...", assoggettati a imposta fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/86.

Gli atti di offerta reale, come previsto dall'articolo 73 delle disposizioni di attuazione al c.c., sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Le offerte per intimazione (nel caso di consegna di cose mobili o immobili) sono eseguite con atto dell'ufficiale giudiziario.

Il processo verbale dell'offerta reale è redatto in conformità alle disposizioni dell'articolo 126 c.p.c.. Quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione delle garanzie (articolo 74 disp. att. c.p.c.).

Il verbale di offerta è sottoscritto dal debitore offerente e, in caso di accettazione, per quietanza, dal creditore.

Essendo un atto redatto da pubblico ufficiale e avendo natura di quietanza, il verbale è soggetto a registrazione obbligatoria e a tassazione ai sensi dell'articolo 6 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/86.

Non si ritiene abbiano natura di quietanza i verbali di offerta reale non accettati dal creditore. Anche in ipotesi di deposito dell'offerta reale, questa produce effetti liberatori solo al momento dell'accettazione dal creditore o della sentenza passata in giudicato che dichiara valido l'adempimento da parte del debitore (articolo 1210 c.c.).

Non vanno, di conseguenza, tassati con imposta proporzionale, non rientrando nell'ipotesi di cui all'articolo 6 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/86, ma, rilevata la natura di atto pubblico del verbale di offerta e deposito, a registrazione ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/86.

Su tali atti dell'ufficiale giudiziario si ritiene dovuta l'imposta di bollo ai sensi

0,50

0,60

Pagina 4 di 4

dell'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Muric

IL DIRETTORE REGIONALE
Alessio Vaccariello

[Handwritten signature]


Prova n. 387-046237000

OGGETTO: Tariffa n. 173-046237-ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 112.
D.S. ALTA TRIBUNALE VERONA
Causa n. 10018/2003
Ricevuta protocollo n. 173-046237

La presente riguarda specificamente la oggetto, concernente l'art. 11 del DPR n. 131
del 1972, a cui è allegato il presente.

ESPOSITO

Il presente giudizio è stato depositato dall'UNEP di Verona che ha chiesto chiarimenti in merito
all'articolo di registro sul versare di pagamento relativi ai mesi dell'articolo 11 c.p.c. e
gli atti di offerta reale da art. 1305 e seguenti c.c.
In particolare, per i verbali di pagamento, sono le difficoltà di applicarli nei vari
effetti, chiede se vale applicare l'importo proporzionale pari al 7% dell'importo di
pagamento ovvero l'importo fisso, e prendere dal valore dell'atto.
Con l'offerta reale, si chiede se vale registrare solo quella eccedente la somma
pagata la relativa imposta, e anche il valore di deposito presso un istituto di credito
della somma non pagata.
Si chiede, inoltre, se vale applicare l'imposta di bollo.



Direzione Regionale del Veneto

Ufficio Fiscalità generale

Venezia, 21 GIU 2006

U.N.E.P. TRIBUNALE VERONA
VIA DELLO ZAPPATORE 1
37121 VERONA (VR)

Prot. n. 907-24832/2006

OGGETTO: *Interpello 907-305/2006-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
U.N.E.P. TRIBUNALE VERONA
Codice Fiscale 80010720235
Istanza presentata il 19/06/2006

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ufficiale giudiziario dirigente dell'UNEP di Verona chiede chiarimenti in merito all'imposta di registro sui verbali di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 494 c.p.c. e gli atti di offerta reale ex articoli 1206 e seguenti c.c.

In particolare, per i verbali di pagamento, stante la difformità di applicazione tra i vari uffici, chiede se vada applicata l'imposta proporzionale pari al 3% dell'importo di pagamento ovvero l'imposta fissa, a prescindere dal valore dell'atto.

Per l'offerta reale, si chiede se vada registrata solo quella accettata dal creditore, pagando la relativa imposta, o anche il verbale di deposito presso un istituto di credito delle somme non accettate.

Si chiede, inoltre, se vada applicata l'imposta di bollo.

Pagina 2 di 3

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Da una sommaria ricerca presso gli uffici UNEP sparsi per l'Italia, sembra che l'interpretazione maggioritaria propenda per l'imposta fissa e per la tassazione della sola offerta reale accettata. Nulla è emerso circa l'applicazione dell'imposta di bollo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

LA PRESENTE RISPOSTA RETTIFICA QUELLA PRECEDENTEMENTE RESA CON L'INTERPELLO N. 907-670/2005.

E' rettificato il parere della scrivente Direzione nella parte in cui si sostiene che il verbale di pagamento, redatto ai sensi dell'articolo 494 c.p.c., "... non rientra tra le ipotesi di cui all'articolo 6 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 né tra gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale di cui all'articolo 9 della medesima Tariffa", e inoltre che sarebbero qualificabili come "atti pubblici e scritture private autenticate ... non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ...% con conseguente applicazione agli stessi dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al Testo unico dell'imposta di registro.

Al riguardo, infatti, in base all'articolo 494 c.p.c., "il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore...". In tal modo, il debitore può evitare in extremis il pignoramento e, quindi, l'inizio dello stesso processo esecutivo. L'Ufficiale giudiziario redige processo verbale del pagamento, che è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 157 delle disp. att. c.p.c..

Solo un effettivo pagamento e non un semplice deposito di somme consente

Pagina 5 di 3

all'ufficiale giudiziario di astenersi dall'effettuare il pignoramento; infatti, il debitore deve autorizzare l'ufficiale giudiziario a consegnare al creditore la somma versata; questa autorizzazione può essere attenuata soltanto dall'eventuale riserva di ripetere la somma versata (articolo 494 c.p.c., comma 2).

Circa la natura e gli effetti del verbale di pagamento si richiama l'orientamento della dottrina maggioritaria "... l'ufficiale giudiziario è un adiectus solutionis causa, è tenuto a rilasciare quietanza e non può accettare il pagamento da parte di un terzo. (..) Naturalmente se il pagamento avviene, la conseguente soddisfazione del credito non può considerarsi come il risultato del processo esecutivo, ma piuttosto l'effetto di un adempimento ancorché coartato; in pratica questo significa che il meccanismo di cui all'art. 494 c.p.c. configura un . forma di c. d. esecuzione indiretta ... " (cfr. Mandrioli, Diritto Processuale Civile, vol. III L'esecuzione forzata, Capitolo III, § 17).

Si ribadisce, pertanto, l'effetto specificamente liberatorio del verbale dell'ufficiale giudiziario nei confronti del debitore, qualora attesti l'avvenuto pagamento. L'atto in commento, pertanto, rientra tra le ipotesi di cui all'articolo 6 della Tariffa parte I del Testo Unico dell'imposta di registro. L'aliquota applicabile è dello 0,50 %. Infatti, l'ufficiale giudiziario riceve il versamento delle somme, specificamente finalizzato ad evitare il pignoramento e, nel contempo, rilascia quietanza a prova della liberazione del debitore. Ulteriore conferma della natura liberatoria del verbale in commento è rappresentata dal fatto che il rischio incidente sulla somma per smarrimento, furto e peculato grava, una volta emesso il verbale di pagamento e ricevuta la somma, sull'ufficiale giudiziario (cfr. Mandrioli, op. cit.).

Si conferma la restante parte del parere, reso dalla Direzione Regionale, in materia di atti di offerta reale, ex articolo 73 delle disp. att. c.c..



IL DIRETTORE REGIONALE
Alessio Vaccariello

IL CAPO UFFICIO FISCALITA' GENERALE
Biagio RINALDI

